SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 217

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

07A08945

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Agnosine e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Agnosine (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente e acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Agnosine (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Aida Bruzzese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Agnosine (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 12 settembre 2007 hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 565/2007 Area II del 12 settembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Agnosine (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Aida Bruzzese.

Roma, 27 settembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09033

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Villafranca di Verona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villafranca di Verona (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villafranca di Verona (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Faillaci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Ai predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villafranca di Verona (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 settembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10838/07-6333/04 Area II del 10 settembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villafranca di Verona (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio Faillaci.

Roma, 27 settembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di San Calogero e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Calogeno (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Silvio Campolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 settembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1505/Area II/07 del 26 settembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Silvio Campolo.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09034

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2007.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento», in relazione alla celebrazione dell'incontro internazionale per la pace che si terrà dal 21 al 23 ottobre 2007, nel territorio della città di Napoli. (Ordinanza n. 3625).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Napoli in relazione alla celebrazione dell'incontro internazionale per la pace;

Considerato che dal 21 al 23 ottobre 2007 si celebrerà a Napoli l'incontro internazionale per la pace intitolato: «Religioni e culture», articolato in momenti di preghiera che si terranno in otto diversi punti della città, in tavole rotonde dedicate ed in una manifestazione di appello per la pace che avrà luogo in piazza del Plebiscito;

Considerato inoltre che nelle predette manifestazioni saranno coinvolti i massimi esponenti nazionali ed internazionali delle comunità ecclesiali, nonché rappresentanti degli Stati esteri ed illustri rappresentanti della cultura italiana e straniera;

Considerato che l'incontro in rassegna richiamerà nella città di Napoli una notevole affluenza di giovani e che si renderà necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;

Tenuto conto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità del reperimento urgente di idonei beni, forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione, nonché la necessità dell'utilizzo del personale delle amministrazioni locali interessate;

Ravvisata la necessità di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali occorrenti alla celebrazione delle manifestazioni connesse al «grande evento», nonché di definire i relativi aspetti organizzativi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la delega al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

D'intesa con la regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Napoli dott. Alessandro Panza è nominato Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonché al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale che si terrà nel territorio del comune di Napoli, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».

Art. 2.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera *d)*;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite di 500.000,00 euro a valere sul fondo della protezione civile che verrà opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A09217

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 settembre 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici appartenenti al tipo di biocida n. 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», contenenti il principio attivo «Temefos» N. CAS 3383-96-8.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visto, in particolare, l'allegato IV del decreto legislativo n. 174/2000, nel quale sono elencati i tipi di biocidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* e le relative descrizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva sopra indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (CE) n. 2032/2003 del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva citata, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003 recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi;

Visto l'allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti che sono stati identificati a norma dell'art. 3, paragrafo 1 o dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali sono state fornite informazioni equivalenti in una notificazione presentata in forza dell'art. 4, paragrafo 1 del medesimo;

Visto l'allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi notificati per i diversi tipi di biocidi;

Visto l'allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti identificati ma non notificati;

Considerato che il regolamento (CE) n. 2032/2003, all'art. 4, paragrafo 2, fissa al 1° settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti biocidi contenenti

i principi attivi di cui all'allegato III e VII, e garantiscono che i prodotti biocidi contenenti i suddetti principi attivi non vengano immessi sul mercato;

Visto il decreto 7 agosto 2006, in particolare l'art. 5 con il quale veniva prorogata la permanenza sul mercato dei presidi medico chirurgici contenenti il principio attivo «Temefos» N. CAS 3383-96-8, in considerazione della richiesta di uso essenziale avanzata, ai sensi dell'art. 4-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2032/2003, dall'Italia in data 11 luglio 2006;

Vista la comunicazione del 12 marzo 2007 n. B3/EM D8079 3850 con la quale la Commissione europea ha rigettato la richiesta di uso essenziale sopra indicata;

Ritenuto necessario ottemperare a quanto comunicato dalla Commissione europea riguardo alla permanenza sul mercato dei presidi in oggetto;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono revocate, a tutti gli effetti di legge, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici appartenenti al tipo di biocida n. 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi» contenenti il principio attivo «Temefos» N. CAS 3383-96-8.

2. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici revocati ai sensi del comma 1, non possono essere immesse sul mercato né essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 marzo 2008.

Art. 2.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento di revoca.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: DE GIULI

07A09038

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 ottobre 2007.

Concessione di ammortizzatori sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cassa integrazione guadagni straordinaria, contratti di solidarietà e mobilità, per imprese operanti nel comparto degli appalti delle pulizie ferroviarie. (Decreto n. 41826).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario *pro tempore* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 14 giugno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, assistita dalla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, dalle OO.SS. e per la parte datoriale da FISE, ANCP e tutte le aziende operanti nel settore che applicano il CCNL delle attività ferroviarie ;

Considerato che con il predetto accordo è stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto è emerso che, nonostante sul territorio gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2007, gli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006, riferiti a CIGS, ai contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore

di quelle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto;

Ritenuto, per quanto precede, di dare attuazione all'accordo del 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale di settore, stipulato in data 14 giugno 2007, allegato al presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 possono essere concessi, in favore delle imprese operanti nel comparto degli appalti delle pulizie ferroviarie, gli ammortizzatori sociali in deroga riferiti a:

trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla legge n. 223 del 1991;

contratti di solidarietà e procedure di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla legge n. 223 del 1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto.

Art. 2.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di € 11.700.000,00 che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 2, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A08943

DECRETO 3 ottobre 2007.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; nonché del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari di detto trattamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni. (Decreto n. 41827).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, quinto e sesto comma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39223 del 6 settembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n. 34;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2007, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare per l'anno 2007, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991, per l'anno 2007;

Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori nelle attività che verranno avviate nelle aree in fase di reindustrializzazione, ove siano già stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con le parti sociali;

Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale,per l'anno 2007, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Considerato che il numero delle unità interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per l'anno 2007, è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2006, così come previsto dal citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.144.604,70.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.262.957,40.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%.

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad euro 2.407.562,10, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di euro 1.144.604,70 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di euro 1.262.957,40 per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A08942

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2007.

Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio del 21 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 15 del 20 gennaio 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 151 del 13 giugno 2007 che modifica regolamento (CE) n. 41/2007 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2007, il massimale di 4.336,31 tonnellate;

Visto il regolamento (CE) n. 2807/1993 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 869/04 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;

Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

Visti i regolamenti (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (G.U.C.E. L 017 del 21 gennaio 2000) e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 (G.U.C.E. L 313/9 del 30 novembre 2001) concernente il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1º aprile 1999, che prevede un piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso, che prevede l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero alle associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo, anche al fine di coinvolgere direttamente le associazioni di produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;

Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002, di riconoscimento giuridico della FEDER OP.IT la quale rappresenta la maggior parte delle catture di tonno rosso con i sistemi a circuizione e a palangaro e che attualmente rileva quale unica associazione di produttori qualificabile «soggetto» attributario di quota ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006, recante la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonché ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2006, in particolare in riferimento all'art. 2, comma 6;

Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4.336,31 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;

Ritenuto necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unità facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione nonché delle risultanze dei procedimenti di secondo grado conclusi;

Ritenuto necessario altresì conferire ai «soggetti» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 una quota complessiva pari alla somma delle quote individuali dei propri aderenti ai fini del coinvolgimento dei produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Ritenuto di dover razionalizzare il sistema di dichiarazione e di monitoraggio delle quote, nel più stretto rispetto delle normative comunitarie citate;

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Considerata l'opportunità di incentivare la selettività e l'economicità dell'attività di pesca del tonno rosso, e che il sistema a circuizione è per sua caratteristica più selettivo del sistema palangaro;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione del TAC complessivo di 4.336,31 tonnellate per la campagna di pesca 2007 è ripartito tra sistemi di pesca come segue:

Palangaro (LL)	433,63
Circuizione (PS)	3.555,77
Pesca sportiva (SPOR)	86,73
Tonnara fissa (TRAP)	195,14
UNCL	65,04

Art. 2.

1. Le autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2007 sono indicate negli allegati *A* e *B* del presente decreto in relazione a ciascuna unità assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state calcolate sulla base delle autorizzazioni 2006 secondo quanto previsto in base al decreto ministeriale 5 aprile 2006 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2006 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2.

2. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati alla cattura del tonno rosso, è subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalle normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2847/93 del 12 ottobre 1993, n. 2807/83 del 22 settembre 1983, n. 869/04 del 26 aprile 2004, n. 2454/93 del 2 luglio 1993, n. 1984/03 dell'8 aprile 2003, n. 2244/03 del 18 dicembre 2003 e n. 643/2007 del giugno 2007.

3. Il modello da utilizzare è il «Log book Atlantico» ai sensi del regolamento (CE) n. 2807/83 del 22 settembre 1983 - allegato IV.

4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza maggiore, comporta la cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso.

5. La percentuale di quote autorizzate derivante dalla cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni di cui ai punti 2 e 4 sarà ripartita fra i soggetti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso»).

6. Alle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati, indicati nell'allegato *C* del presente decreto.

Art. 3.

1. Il totale ammissibile di catture afferente ciascun soggetto di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso», ovvero afferente ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dei regolamenti CE nelle premesse citati, è pari alla sommatoria delle quote individuali delle unità aderenti a ciascun soggetto od organizzazione di produttori ed assegnatarie di quota ai sensi dell'art. 2.

2. Nell'ambito di ciascun soggetto di cui al precedente comma, e nell'ambito di ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla campagna di pesca del tonno rosso 2003, le quantità non utilizzate di quota individuale possono essere compensate, fino al raggiungimento del totale ammissibile di cui al precedente comma 1, da eventuali eccedenze effettuate dagli aderenti al medesimo soggetto od organizzazione di produttori, non applicandosi le disposizioni richiamate all'art. 2.

3. I soggetti di cui al presente articolo sono tenuti ad informare la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura delle quote assegnate e dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO *A*

FLOTTA TONNIERA - CIRCUIZIONE PER TONNI

Organizzazioni di produttori	Quota (tonnellate) 2007
Associazione produttori tonnieri del Tirreno di Salerno	2.566,8
Organizzazione produttori tonnieri siciliani di Messina	472,2
Associazione tonnieri Campana	424,8
Organizzazione produttori tonnieri dell'Adriatico	145,3
Armatori ed operatori della pesca di Cesenatico	50,2

NON ADERENTI AD OP

Numero UE	Quota (tonnellate) 2007
15024	27,7
17309	10,0
17327	3,4
17335	1,2
17610	10,8
19038	5,1
19248	6,5

ALLEGATO *B*

FLOTTA TONNIERA - PALANGARI

Organizzazioni di produttori	Quota (tonnellate) 2007
«Il Palangaro & C.» di Marsala	150,25
O.P.PE.F.S. di Fano	19,94
Quota da destinare ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 2 giugno 2006	168,33

NON ADERENTI AD OP

Numero UE	Quota (tonnellate) 2007
15880	5,67
15964	2,63
16038	0,98
16103	7,94
16118	8,52
16137	2,43
16145	1,73
16157	6,15
16193	10,66
16195	1,84
16198	2,13
16202	2,39
16212	9,78
17865	15,75
24600	2,77
24835	4,69
25285	4,79
25566	2,08
26143	1,81
26885	2,79

ALLEGATO *C*

LISTA DEI PORTI DESIGNATI

1) Acciaroli
2) Acireale
3) Agropoli
4) Ancona
5) Augusta
6) Bagnara Calabra
7) Bari
8) Bisceglie
9) Brindisi
10) Cagliari
11) Castellammare di Stabia
12) Castellammare del Golfo
13) Catania
14) Cesenatico
15) Cetraro
16) Civitanova Marche
17) Civitavecchia
18) Corigliano Calabro
19) Crotone
20) Fano
21) Formia
22) Gaeta
23) Gela
24) Genova
25) Gioia Tauro
26) Giulianova
27) Imperia
28) La Spezia
29) Lampedusa
30) Licata
31) Livorno
32) Marina di Camerota
33) Marsala
34) Messina
35) Milazzo
36) Mola
37) Molfetta
38) Monopoli
39) Napoli
40) Olbia
41) Oristano
42) Ortona
43) Palermo
44) Pantelleria
45) Pesaro
46) Pescara
47) Ponza

48) Porto Empedocle
49) Porto Palo di Capo Passero
50) Porto S. Giorgio
51) Pozzallo
52) Pozzuoli
53) Ravenna
54) Reggio Calabria
55) Rimini
56) S. Antioco/Calasetta
57) S. Benedetto del Tronto
58) Salerno
59) Sanremo
60) Sapri
61) Savona
62) Schiavonea
63) Sciacca
64) Siracusa
65) Termini Imerese
66) Termoli
67) Torre Annunziata
68) Torre del Greco
69) Trani
70) Trapani
71) Vasto
72) Viareggio
73) Vibo Valentia
74) Vibo Marina
75) Vieste

07A09017

DECRETO 20 settembre 2007.

Elenco degli impianti di stabulazione del tonno rosso autorizzati per la campagna di pesca 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio del 21 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 15 del 20 gennaio 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 151 del 13 giugno 2007 che modifica regolamento (CE) n. 41/2007 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2007, il massimale di 4.336,31 tonnellate;

Visto il regolamento (CE) n. 2807/1993 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 869/04 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;

Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1º aprile 1999, che prevede un piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia;

Ritenuto di dover razionalizzare il sistema di dichiarazione e di monitoraggio delle quote, nel più stretto rispetto delle normative comunitarie citate;

Ritenuto necessario autorizzare le aziende che praticano l'allevamento di individui selvatici messi in gabbia ai fini dell'ingrasso;

Considerato che ogni Stato membro della Comunità europea deve adottare le misure necessarie per garantire che le aziende di ingrasso di tonno rosso presentino alle competenti autorità nazionali una dichiarazione di messa in gabbia e una dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'attività di ingrasso del tonno rosso è consentito esclusivamente ai titolari degli impianti iscritti nell'ap-

posito elenco tenuto presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e che siano in possesso della concessione demaniale marittima.

2. L'elenco delle aziende di ingrasso autorizzate per la campagna di pesca 2007 è il seguente:

N. registro nazionale	Azienda	Localizzazione
ITA-FAR001	New Eurofish S.r.l.	Castellammare del Golfo (Trapani)
ITA-FAR002	Ora Ora Maricultura S.r.l.	Ex Sir - Lamezia Terme
ITA-FAR003	Soc. Coop. Pescatori S. Francesco di Paola	Bivona (Vibo Valentia)
ITA-FAR004	Tuna Fish S.p.a.	S. Nicola (Palermo)
ITA-FAR005	Pescazzurra S.r.l.	Milazzo (Messina)
ITA-FAR006	Consorzio Operatori del Tonno del Mediterraneo	Marina di Camerota (Salerno)
ITA-FAR007	Soc. Ittica Trappeto a r.l.	Trappeto (Palermo)
ITA-FAR008	Jonica Pesca S.r.l.	Corigliano Calabro (Cosenza)
ITA-FAR009	Procida Tuna Farm S.r.l.	Procida (Napoli)
ITA-FAR014	Akua Italia S.r.l.	Procida (Napoli)

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate all'ingrasso del tonno rosso, è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2847/93 del 12 ottobre 1993, n. 2454/93 del 2 luglio 1993 e n. 1984/03 dell'8 aprile 2003, n. 869/04 del 26 aprile 2004 e n. 643/2007 dell'11 giugno 2007.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A09018

DECRETO 20 settembre 2007.

Predisposizione dell'elenco degli esercenti impianti relativi al sistema «tonnara fissa».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio del 21 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 15 del 20 gennaio 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 151 del 13 giugno 2007 che modifica regolamento (CE) n. 41/2007 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2007, il massimale di 4.336,31 tonnellate;

Visto il regolamento (CE) n. 2807/1993 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 869/04 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;

Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1999, che prevede un piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000,

concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso, e in particolare l'art. 1 in materia di «tonnare fisse»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante misure di gestione della pesca del tonno rosso negli impianti denominati «tonnare fisse»;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006, recante la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonché ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2006;

Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4.336.31 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;

Ritenuto di dover razionalizzare il sistema di dichiarazione e di monitoraggio delle quote, nel più stretto rispetto delle normative comunitarie citate;

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Considerato il basso sfruttamento delle risorse attraverso il sistema tonnara fissa, e per contro la sempre maggiore valenza turistica sotto il profilo socio-economico della medesima attività;

Ritenuto, quindi, di poter incentivare le attività complementari alla pesca del tonno relative al sistema tonnara fissa;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esercizio della pesca del tonno rosso con la tonnara fissa è consentito esclusivamente ai titolari degli impianti iscritti in un apposito elenco tenuto presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

2. Ai fini della predisposizione del suddetto elenco per le successive campagne di pesca i titolari di concessione in essere dal 2004 al 2006, già iscritti in elenco, e che hanno effettuato attività di pesca durante le relative campagne, possono presentare domanda documentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMACQ VI - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro il 31 dicembre 2007.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati alla cattura del tonno rosso, è subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalle normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2847/93 del 12 ottobre 1993, n. 2454/93 del 2 luglio 1993 e n. 1984/03 dell'8 aprile 2003 e n. 643/2007 dell'11 giugno 2007, con particolare riferimento alla corretta e tempestiva dichiarazione delle quantità catturate.

2. Il decreto ministeriale 14 gennaio 1999, «Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1999) nonché il modello «TR» in esso previsto è abrogato. Il modello da utilizzare per la dichiarazione di cattura è in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

DICHIARAZIONE STATISTICA DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OCCASIONE DI CIASCUNA CATTURA DI TONNO ROSSO EFFETTUATA CON IL SISTEMA «TONNARA FISSA»

REGOLAMENTO (CE) N. 1894/2003 E REGOLAMENTO (CEE) N. 2847/93

COMPILARE E CONSEGNARE IMMEDIATAMENTE DOPO LA CATTURA ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI SBARCO TRAMITE IL LOCALE UFFICIO E INVIARE COPIA AL MIPAF - D.G. PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA AL FAX N. +39 06 59084176

CAPITANERIA DI PORTO DI SBARCO: ....

TITOLARE DELL'IMPIANTO: ....

TONNARA DI: ....

QUANTITA' (IN KG) DI TONNO ROSSO (THUNNUS THYNNUS) CATTURATO (*) IL GIORNO (**): ....

ATTREZZO DA PESCA		TOTALE CATTURATO (KG)
TONNARA FISSA		

(*) LA QUANTITÀ DA DICHIARARE È QUELLA DEL PESO INTERO, COMPRESI GLI SCARTI.
(**) INDICARE GIORNO, MESE ED ANNO.

Firma e timbro del titolare dell'impianto

....

Timbro e firma della Capitaneria di Porto

....

07A09019

DECRETO 10 ottobre 2007.

Variazione di denominazione di una varietà di festuca arundinacea iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 10 aprile 2007, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di festuca arundinacea «Centurion»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la richiesta della ditta Seed Research of Oregon, responsabile della varietà stessa di variare la denominazione da «Centurion» a «Templar»;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà sotto elencata, iscritta con decreto ministeriale del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 10 aprile 2007, è modificata con il nome a fianco di essa indicato.

Codice Sian —	Specie —	Attuale denominazione —	Nuova denominazione —
9974	Festuca arundinacea	Centurion	Templar

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A08983

DECRETO 10 ottobre 2007.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 24 settembre 2007 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Erba medica:

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
444	La Rocca	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società Agricola s.r.l. – Bologna
6120	Eride	Pannon Agricultural University (H)	Pannon Agricultural University (H) e Continental Semences S.p A. – Traversetolo (PR)
3876	Eletta	ABI Alfalfa – USA-	Forage Genetics Int. – USA –
3871	Redgreen	ABI Alfalfa – USA-	Forage Genetics Int. – USA –
3877	Protea	ABI Alfalfa – USA-	Forage Genetics Int. – USA –
4764	Nemagone	ABI Alfalfa – USA-	Forage Genetics Int. – USA –
4795	Linfa	ABI Alfalfa – USA-	Forage Genetics Int. – USA –
5083	Point	ABI Alfalfa – USA-	Forage Genetics Int. – USA –
3196	Lobo	Dairyland seed Co. – USA	Forage Genetics Int: USA

Barbabietola da zucchero:

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
8303	Albatros	Consorzio Nazionale Bieticoltori BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. Cesena (FC)
42	Arca	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)
7967	Cicero	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)
4020	Condor	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)
2611	Crema	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)
9294	Fox	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)
2131	Full	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)
2622	Lara	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)
7619	Lince	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S p A. – Cesena (FC)
6573	Megauta	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)
7816	Nelya	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S p A. – Cesena (FC)
2602	Podio	Consorzio Nazionale Bieticoltori BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. Cesena (FC)
2130	Rhem	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S p A. – Cesena (FC)
7618	Stresa	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)
4021	Tigre	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)
7969	Tucano	Consorzio Nazionale Bieticoltori – BO	Sesvanderhave Italia S.p.A. – Cesena (FC)

Barbabietola da zucchero:

Codice SIAN	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
9292	Amata	Syngenta Seeds AB – SE -	Syngenta Crop Protection AG – CH –
10381	Ambita	Syngenta Seeds AB – SE -	Syngenta Crop Protection AG – CH –
9790	Bramata	Syngenta Seeds AB – SE -	Syngenta Crop Protection AG – CH –
9789	Grinta	Syngenta Seeds AB – SE –	Syngenta Crop Protection AG – CH –
9788	Senorita	Syngenta Seeds AB – SE -	Syngenta Crop Protection AG – CH –

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A08984

DECRETO 18 ottobre 2007.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varietà di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 61 del 14 marzo 2006, e il relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 93 del 21 aprile 2006, recante modificazioni al Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto 2007, recante disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano» della varietà di vite «Tocai friulano», con il quale, tra l'altro, è stato da ultimo aggiornato il citato Registro nazionale delle varietà di vite;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;

Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata ed approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini DO della regione Veneto: «Colli Berici», «Colli Euganei», «Corti Benedettine del Padovano», «Garda», «Lison-Pramaggiore», «Merlara», «Riviera del Brenta», «Vini del Piave o Piave», le quali prevedono la tipologia di vino designata con il sinonimo «Tocai italico» della varietà di vite «Tocai friulano»;

Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche ed approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini IGT della regione Veneto;

Considerato che, ai sensi della predetta deroga comunitaria, era consentito per l'Italia l'utilizzo della varietà di vite «Tocai friulano» e del suo sinonimo «Tocai italico», esclusivamente per la designazione e presentazione dei v.q.p.r.d. delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2007, in conformità alle disposizioni previste dall'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria di cui alla decisione 93/724/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini;

Considerato che sono tuttora pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea le cause C-23/07 e C-24/07, nonché sulle cause n. T-417/04, T-418/04, T-431/04, promosse dal Governo italiano e da altri enti ed organizzazioni di produttori, con le quali, in particolare, la medesima Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità dell'uso del nome «Tocai» anche dopo il predetto termine del 31 marzo 2007 di cui all'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002;

Visto il regolamento (CE) n. 382/2007 della Commissione del 4 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 95 del 5 aprile 2007, applicabile dal 1° aprile 2007, recante la modifica del citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale in particolare all'allegato II sono state soppresse le deroghe per l'uso del «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico»;

Considerato che, in applicazione del regolamento (CE) n. 753/2002, come da ultimo modificato con il citato regolamento (CE) n. 382/2007, a partire dal 1° aprile 2007, i produttori di vini a denominazione di origine che utilizzavano in etichetta il riferimento al sinonimo di vitigno «Tocai italico» non potranno più imbottigliare e commercializzare detti vini con la denominazione «Tocai», fatte salve le disposizioni per lo smaltimento dei prodotti detenuti per la vendita conformemente alle disposizioni di cui alla citata circolare ministeriale n. 212 dell'8 marzo 2007 relativa ad analoga fattispecie;

Vista la documentata istanza presentata dalla regione Veneto in data 6 agosto 2007, con la quale, in considerazione della scadenza della citata deroga per l'uso del sinonimo «Tocai italico» e tenuto conto degli interessi dei produttori dei citati vini DO della regione, ha chiesto al Ministero l'adozione delle opportune disposizioni nazionali intese a consentire l'uso del sinonimo «Tai» per la designazione e presentazione della relativa tipologia degli stessi vini DO a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale, in particolare, mediante l'iscrizione del sinonimo «Tai» nel Registro nazionale delle varietà di vite, in corrispondenza della varietà di vite «Tocai friulano», ai fini della designazione e presentazione dei vini DO e IGT della regione Veneto;

Considerato altresì che con la predetta istanza la regione Veneto ha chiesto l'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di viti del sinonimo «Tai rosso», in corrispondenza della varietà «Tocai rosso», ai fini della designazione e presentazione dei vini DO e IGT della regione Veneto;

Considerato che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti nella seduta del 17 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di viti dei sinonimi «Tai» e «Tai rosso», per le rispettive varietà «Tocai friulano» e «Tocai rosso», per i vini DO e IGT della regione Veneto;

Attesa la necessità di accogliere, conformemente al parere favorevole espresso dal citato Comitato, la predetta richiesta della regione Veneto, in particolare al fine di non pregiudicare, per la campagna vendemmiale in corso, in maniera irreparabile l'attività dei produttori vitivinicoli veneti interessati all'uso del citato sinonimo «Tai» per la relativa tipologia dei citati vini DOC interessati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera *b)* del citato regolamento n. 753/2002, il predetto sinonimo «Tai» può figurare in etichetta qualora espressamente previsto dallo Stato membro per i vini a denominazione di origine in questione;

Ritenuto pertanto di dover procedere, nei termini sopra specificati, al formale adeguamento dei disciplinari di produzione delle citate DOC della regione Veneto, al fine di prevedere che il riferimento al sinonimo di vitigno «Tocai italico», per la relativa tipologia di vino, debba intendersi sostituito dal sinonimo «Tai»;

Ritenuta, pertanto, la necessità ed urgenza di adottare, a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale 2007/2008, le disposizioni di che trattasi, fatto salvo l'esito del futuro pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle richiamate cause C-23/07 e C-24/07, nonché sulle cause n. T-417/04, T-418/04, T-431/04, per quanto concerne l'eventuale futuro utilizzo del sinonimo di vitigno «Tocai italico»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale 31 luglio 2007 richiamato nelle premesse, è integrato come segue:

a) fatto salvo l'esito del futuro pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause richiamate in premessa, all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 235 - varietà Tocai Friulano B. - è inserito, nell'apposita colonna, il sinonimo «TAI», con la seguente annotazione: «Ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D. e I.G.T. provenienti dalle uve raccolte nella regione Veneto.»;

b) all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 236 - varietà Tocai Rosso N. - è inserito, nell'apposita colonna, il sinonimo «Tai Rosso», con la seguente annotazione: «Ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D e I.G.T. provenienti dalle uve raccolte nella regione Veneto.».

Art. 2.

1. Nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine della regione Veneto: «Colli Berici», «Colli Euganei», «Corti Benedettine del Padovano», «Garda», «Lison-Pramaggiore», «Merlara», «Riviera del Brenta», «Vini del Piave o Piave», il riferimento al sinonimo di vitigno «Tocai italico», per la relativa tipologia di vino, è sostituito dal sinonimo «Tai».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2007

Il Capo Dipartimento: AMBROSIO

07A09077

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «La S. Carla 81 - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Quarto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La S. Carla 81 - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli) costituita in data 4 novembre 1981, REA n. 337842, è sciolta d'ufficio ai sensi del'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Guadagno, nato a Caserta il 15 maggio 1971, residente in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), via Galatina P.co Anfiteatro n. 222, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09011

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa S.M.A. - Soc. coop. a resp. limitata», in Valle Lomellina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto coni che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa S.M.A - Soc. coop. a resp. limitata», con sede in Valle Lomellina (Pavia), costituita in data 27 settembre 2001, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Pandolfi di Mortara (Pavia), REA n. 232149, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Mara Roberta Sacchini, nata a Milano il 17 maggio 1945, residente in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09012

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Ittica Valdottavo - Piccola società cooperativa», in Castelnuovo di Garfagnana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ittica Valdottavo - Piccola società cooperativa», con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), costituita in data 13 marzo 2000, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Simonelli di Viareggio (Lucca), REA n. 169962, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Nannini Luca, nato a Pietrasanta (Lucca) il 30 agosto 1968, residente in Pietrasanta (Lucca), via Murli n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09013

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Toscano Produzione e Lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Associazione generale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Toscano Produzione e Lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze costituita in data 8 giugno 1989, REA n. 419942, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Gabriele Giovannardi, nato a Firenze il 22 ottobre 1962, e residente in Firenze, via G. Marconi n. 53 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile propone ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09045

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.A.M. Uno Cooperativa Edificatrice Area Metropolitana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Figline Valdarno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «C.E.A.M. Uno Cooperativa Edificatrice Area Metropolitana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Figline Valdarno (Firenze) costituita in data 26 giugno 1993, n. REA 456311, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gilberto Bargellini nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, con studio in Firenze, via Carducci n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09046

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Target Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Associazione generale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Target Service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 16 novembre 1999, con atto a rogito del notaio dott. Carmine Andretta di Roma n. REA 939077, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Paolo Coscione nato a Roma il 21 marzo 1959, con studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09047

DECRETO 9 ottobre 2007.

Scioglimento di quarantuno società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	COOPERATIVA EDILIZIA LA NOSTRA CASA	SASSARI	SARDEGNA	80011550904	09/06/1960
2	SU NURAGHE SOC. COOP.	SILANUS (NU)	SARDEGNA	92000380912	23/05/1977
3	COOPERATIVA PASTORI SAN GIOVANNI	FONNI (NU)	SARDEGNA	00728280918	21/02/1985
4	P.S.C ITINERANDO	LACONI (NU)	SARDEGNA	01103450910	04/07/2000
5	P.S.C.BISANI	TETI (NU)	SARDEGNA	01092880911	23/02/2000
6	NOSTRA SIGNORA SA DEFENSA COOPERATIVA SOCIALE	LOCULI (NU)	SARDEGNA	01136390919	20/09/2001
7	SOC. COOP. AKG (AKAPAGGI)	NUORO	SARDEGNA	01182350916	21/03/2003
8	SERVIZI SOCIALI NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	TERTENIA (NU)	SARDEGNA	01026400919	05/06/1997
9	MATER SARDINIA P.S.C.	LACONI (NU)	SARDEGNA	01096100910	17/03/2000
10	ME.DE.LO. MELIS DEIANA -LOI P.S.C.	NUORO	SARDEGNA	01149980912	05/03/2002
11	GOLFO DEI POETI SOC. COOP.	LA SPEZIA	LIGURIA	00868580119	02/08/1988
12	SPARVIERO	LA SPEZIA	LIGURIA	00853530111	10/12/1987
13	SINERGY P.S.C.	GENOVA	LIGURIA	01324340999	01/08/2002
14	GROPPO ROSSO SOC. COOP.	S.STEFANO D'AVETO (GE)	LIGURIA	02618390104	15/10/1984
15	QUADRIFOGLIO SERVIZI 2000 P.S.C.	FIRENZE	TOSCANA	04964760484	26/03/1999
16	S.C.A.L. SOC. COOP.	COLLESALVETTI (LI)	TOSCANA	01113830499	30/03/1994
17	COOP.NONLUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS IL FARO	FIRENZE	TOSCANA	94076970485	05/05/2000
18	TRASPORTI INTERNAZIONALI FA.DI.VE. P.S.C.	CASCINA (PI)	TOSCANA	01600700502	26/11/2001
19	D.L. DIISSO' - LIGUE'E'Y	LIVORNO	TOSCANA	01368790497	19/06/2001
20	RINNOVAMENTO AGRICOLO MOLISANO SOC. COOP.	S.MARTINOINPENSILIS(CB)	MOLISE	01425540703	30/06/2000
21	COOP. SANNIO	MORRONE DEL SANNIO(CB)	MOLISE	00798850707	31/08/1990
22	STUDIO M SOC. COOP.	CAMPOBASSO	MOLISE	92011750707	15/04/1986
23	GLOBAL SERVICE P.S.C.	GRUMELLO DELMONTE(BG)	LOMBARDIA	02879450167	07/05/2001
24	BUON LAVORO SOC. COOP.	TREVIOLO (BG)	LOMBARDIA	02961740160	02/05/2002
25	COOP. CASABLANCA SOC. COOP.	CLUSONE (BG)	LOMBARDIA	03050930167	23/01/2003
26	COOP AGRICOLA CASCINA LOMBARDA SOC. COOP.	OSIO SOTTO (BG)	LOMBARDIA	02972820167	13/06/2002
27	JAMCOOP	CREDARO (BG)	LOMBARDIA	03055750164	01/07/2003
28	COOP GIORNALISTI C.E.P. SOC. COOP.	PAVIA	LOMBARDIA	01825450180	06/07/1999
29	DAMACOMA P.S.C.	TREVIGLIO(BG)	LOMBARDIA	03076660160	06/11/2003
30	FALCON SERVICE P.S.C	CARAVAGGIO (BG)	LOMBARDIA	02941170165	12/02/2002
31	I MATTI DELLE ORE (M.D.O.) SOC. COOP.	BRESCIA	LOMBARDIA	01289490177	13/11/1981
32	ARNALDO DA BRESCIA	ISORELLA (BS)	LOMBARDIA	01536490178	16/09/1977
33	COOP. EDIFICATRICE GIARDINO NUOVO SOC.COOP.	MILANO	LOMBARDIA	06270810150	25/09/1981
34	NUOVA EMMEBI P.S.C.	DALMINE (BG)	LOMBARDIA	02572350169	20/10/1997
35	COOP. CINEMATOGRAFICA MILANESE	MILANO	LOMBARDIA	80020910156	13/02/1971
36	GARGANTUA COOP. SOCIALE	AGRATE BRIANZA (MI)	LOMBARDIA	03631440967	11/07/2002
37	CLASS SERVICE SOC. COOP.	SESTO S. GIOVANNI (MI)	LOMBARDIA	02800380962	23/07/1998
38	COOPERATIVA C.C.F.	MILANO	LOMBARDIA	12769030151	25/03/1999
39	LA PAVESE SOC. COOP.	MILANO	LOMBARDIA	12861030158	05/07/1999
40	NEW WORKS P.S.C.	COLLE BRIANZA (LC)	LOMBARDIA	02646120135	15/01/2002
41	COOP. EDILIZIA NUOVA CASA SOC. COOP	S.COLOMBANOLAMBRO(MI)	LOMBARDIA	02255730158	09/10/1971

07A09039

DECRETO 9 ottobre 2007.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	ESTRATTIVA JONICA P.S.C.	MASSAFRA (TA)	PUGLIA	02445640739	10/12/2002
2	COOPERATIVA AGRICOLA SUNCOOP	PALO DEL COLLE (BA)	PUGLIA	03999990728	21/03/1989
3	COOPERATIVA EDILIZIA TRINACRIA I	BARI	PUGLIA	80022350724	15/11/1969
4	TORRE MINO SOC.COOP.EDILIZIA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04064120720	13/10/1989
5	GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALTAMURA (BA)	PUGLIA	04827820723	18/01/1996
6	SOC. COOP.SPERLONGA EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	PUGLIA	01232380749	28/11/1984
7	DESIDERIO SOC. COOP. EDILIZIA	OSTUNI (BR)	PUGLIA	01227740741	09/11/1984
8	CULTURA & LAVORO P.S.C.	BRINDISI	PUGLIA	03394210755	16/09/1999
9	ALLSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	PUGLIA	01733540742	18/10/1996
10	ALBA LAVORO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01893860740	16/05/2000
11	SOC. COOP.SOCIALE ONLUS ANTHEA	BRINDISI	PUGLIA	01956400749	31/10/2001
12	COOP.SOCIALE MAESTRALE	BRINDISI	PUGLIA	01905310742	15/09/2000
13	P.S.C.PICASSO	BRINDISI	PUGLIA	01979540745	07/05/2002
14	NUOVA DEMETRA BRINDISI SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	PUGLIA	01921930747	15/01/2001
15	BART (BRINDISI ARTE TURISMO)	BRINDISI	PUGLIA	01844170744	04/05/1999
16	SERV.CULTUR.AMBIENT.E ITINER.TURIST. SCAIT SOC.COOP	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01934590744	30/04/2001
17	SERVICE IMPIANTI P.S.C.	S.VITO DEI NORMANNI (BR)	PUGLIA	01946180740	12/09/2001
18	SAGITTARIO EDILIZIA ECON. E POPOLARE SOC. COOP.	OSTUNI (BR)	PUGLIA	01360530743	31/07/1987
19	COOPERATIVA DELL'ACQUARIO	BITRITTO (BA)	PUGLIA	03145700724	07/05/1984
20	D.I.M. SERVICE DONNE IN MOVIMENTO P.S.C. SOCIALE	BARI	PUGLIA	05985090728	10/03/2003
21	LA BANDA DEI MONELLI SOC. COOP. SOCIALE TIPO A	BARLETTA (BA)	PUGLIA	05534420723	08/05/2000
22	FULL SERVICE P.S.C.	VALENZANO (BA)	PUGLIA	05671470721	05/03/2001
23	C.E.M. P.S.C.	MINERVINO MURGE (BA)	PUGLIA	05292420725	08/02/1999
24	ONPASS SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	PUGLIA	05490230728	24/02/2000
25	COOPERATIVA STUDI EUROPA P.S.C.	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	05467990726	10/01/2000
26	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	05570390723	31/07/2000
27	GARDENIA A SOCIETA' COOPERATIVA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04048240727	20/07/1989
28	IL CAMPANILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CANOSA DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	05644260720	22/01/2001
29	COOP.SERV.PORTUALI CITTA' DI MOLFETTA SOC. COOP.	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	03583220722	14/10/1986
30	DIMENSIONE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	TERLIZZI (BA)	PUGLIA	03227750720	05/11/1984
31	COOPERATIVA EDILIZIA BIG RESIDENCE	BARI	PUGLIA	00959310723	14/09/1973
32	EUROCART P.S.C.	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	05598810728	18/10/2000
33	LA MURGIA SOC.COOP. AGRICOLA	SANTERAMO IN COLLE (BA	PUGLIA	04075550725	18/12/1989

34	COMPAGNIA DI TEATRO MANIFATTURA TABACCHI	BARI	PUGLIA	04009990724	28/04/1989
35	LOCAL CENTER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VALENZANO (BA)	PUGLIA	04368320729	07/10/1991
36	AMANTEA SOCIETA' COOPERATIVA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04108040728	07/12/1989
37	EURO CITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CELLAMARE (BA)	PUGLIA	05518310726	19/04/2000
38	LA POLIEDRICA P.S.C.	NOICATTARO (BA)	PUGLIA	05174190727	29/04/1998
39	ANGELES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BARI	PUGLIA	05158870724	23/03/1998
40	FEDERCOMFIDI SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	05066070722	04/08/1997
41	IL FRAGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BARI	PUGLIA	05731500723	13/07/2001
42	LUCE P.S.C.	TERLIZZI (BA)	PUGLIA	05705680725	23/05/2001
43	META SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	03569920725	12/09/1986
44	VIVERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CANOSA DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	04638450728	20/10/1994
45	SAN NICOLA 90 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04241580721	07/03/1991
46	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	TERLIZZI (BA)	PUGLIA	02145630725	08/01/1993
47	IL NIDO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA	04986360727	11/12/1996
48	FORM - ART COOP. SOCIALE	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04979190727	27/01/1997
49	PROGRESSO E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	03277250720	11/12/1984
50	OPUS NORBA SOCIETA' COOPERATIVA	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	04499250720	17/11/1993
51	COSTA SMERALDA SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	02562240727	13/07/1981
52	ART SPORT & NEWS SOCIETA' COOPERATIVA	POLIGNANO A MARE (BA)	PUGLIA	04352000725	04/03/1992
53	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA	BITRITTO (BA)	PUGLIA	04257140725	28/06/1991

07A09014

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elena Speranzon, di titolo di formazione estero, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Elena Speranzon, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di laurea in lettere conseguita presso l'Università degli studi Ca' Foscari di Venezia in data 5 marzo 1999;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a) «Qualified Teacher status» rilasciato dal Department for Education and skills il 7 giugno 2003;

b) certificato di «Induction» rilasciato dal General Teaching Council for England in data 12 luglio 2004,

posseduto dalla cittadina italiana Elena Speranzon, nata a Treviso il 5 febbraio 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di francese nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - «Lingua straniera»;

46/A - «Lingue e civiltà straniere».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A09041

DECRETO 9 ottobre 2007.

Riconoscimento, al prof. Ján Kyjovský, di titolo di formazione estero, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Ján Kyjovský, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore:

a) «Absolventské Vysvedcěenie» - titolo di istruzione professionale superiore conseguito il 27 giugno 1980;

b) «Diplom n. 000815» - Laurea in violino conseguita presso la Facoltà musicale di Bratislava (Rep. Slovacca) nell'anno accademico 1987/1988, rilasciato il 16 marzo 1988;

titolo di abilitazione all'insegnamento: abilitazione all'insegnamento di violino, conseguita il 24 giugno 1986, a seguito di partecipazione a concorso ordinario

per esami e titoli a posti per l'insegnamento di violino, rilasciata dal Konzervatórium V Košiciach di Košice in data 11 giugno 2001,

posseduto dal cittadino comunitario (slovacco) Ján Kyjovský, nato a Košice (Rep. Slovacca) il 2 dicembre 1957, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - educazione musicale nella scuola media;

77A - strumento musicale nella scuola media - Violino.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A09042

DECRETO 9 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Del Mar Maldonado Ruzafa, di titolo di formazione estero, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Maria Del Mar Maldonado Ruzafa, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Diplomado en profesorado de Educación General Basica - especialidad Educación Prescolar» rilasciato dalla Universidad de Granada il 16 luglio 1993, posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Maldonado Ruzafa Maria Del Mar, nata a Motril (Spagna) il 1° agosto 1969, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A09043

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bio New IBD».

Provvedimento n. 226 del 4 ottobre 2007

Specialità medicinale veterinaria ad azione immunologica BIO NEW IBD.

Confezione: flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) A.I.C. numero 101178034.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Estensione periodo di validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità da 12 mesi a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobivac Lepto».

Provvedimento n. 227 dell'8 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC LEPTO, nelle confezioni:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878015;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878027;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878039.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: modifica delle dimensioni della confezione del prodotto finito - aggiunta del conservante tiomersale.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'immissione in commercio della nuova confezione multidose e, precisamente: 1 flacone da l0 dosi - A.I.C. n. 101878041.

È autorizzata altresì l'aggiunta del conservante tiomersale alla composizione della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suddetta.

Si fa presente inoltre che, mentre il periodo di validità in confezione integra del medicinale sopracitato, resta invariato, è stata inserita la validità dopo la prima apertura pari a 10 ore.

La validità ora autorizzata è la seguente:

ventuno mesi in confezione integra;

validità dopo la prima apertura del flacone: 10 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni per la variazione relativa all'inserimento della validità dopo la prima apertura.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09106

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Regard GE»

Provvedimento n. 228 dell'8 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario REGARD GE antiparassitario/disinfestante uso topico, nelle confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103331017;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103331029;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103331031;

flacone da 125 ml - A.I.C. n. 103331043;

flacone da 150 ml - A.I.C. n. 103331056;

flacone da 175 ml - A.I.C. n. 103331068;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103331070;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103331082;

flacone da 375 ml - A.I.C. n. 103331094;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103331106;

flacone da 750 ml - A.I.C. n. 103331118;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103331120.

Titolare A.I.C.: Industria Chimica Fine S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona) - via G.B. Benzoni, 50 - codice fiscale n. 00853100196.

Oggetto: variazione tipo IA: sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio lotti - incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Cicieffe S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), responsabile del rilascio lotti, incluso il controllo dei lotti, del prodotto finito oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 229 dell'8 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario REGARD GE antiparassitario/disinfestante uso topico, nelle confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103331017;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103331029;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103331031;

flacone da 125 ml - A.I.C. n. 103331043;

flacone da 150 ml - A.I.C. n. 103331056;

flacone da 175 ml - A.I.C. n. 103331068;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103331070;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103331082;

flacone da 375 ml - A.I.C. n. 103331094;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103331106;

flacone da 750 ml - A.I.C. n. 103331118;

flacone dal 1 litro - A.I.C. n. 103331120.

Titolare A.I.C.: Industria Chimica Fine S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona) - via G.B. Benzoni, 50 - codice fiscale n. 00853100196.

Oggetto: variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito. Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito

produttivo Cicieffe S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), per tutte le fasi produttive del prodotto finito, ad eccezione del rilascio lotti, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09107-07A09108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis Newcavac».

Provvedimento n. 230 del 10 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS NEWCAVAC, nella confezione:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101882025.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V., con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Laboratorios Intervet S.A. - Salamanaca (Spagna), per il controllo qualità del prodotto finito, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis IB multi+G+ND».

Provvedimento n. 231 del 10 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB MULTI+G+ND, nella confezione:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 100275015.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo Il: aggiunta sito alternativo per il Controllo qualità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Laboratorios Intervet S.A. - Salamanaca (Spagna) per il controllo qualità del prodotto finito, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Finemast Asciutta»

Provvedimento n. 232 del 10 ottobre 2007

Medicinale per uso veterinario FINEMAST ASCIUTTA.

Confezioni:

4 tubi-siringa da 5 grammi - A.I.C. n. 102385010;

12 tubi-siringa da 5 grammi - A.I.C. n. 102385022;

100 tubi-siringa da 5 grammi - A.I.C. n. 102385034.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Aprilia (LT), via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II - aggiornamento della parte II del dossier di registrazione.

Si autorizza l'aggiornamento della parte II del dossier di registrazione che comprende le seguenti modifiche:

sostituzione dell'eccipiente allumino monostearato di origine vegetale con alluminio stearato complesso di origine vegetale;

aggiornamento della temperatura di conservazione «non superiore a 25ºC».

La validità del prodotto in confezione integra resta invariata a 24 mentre viene inserita la validità dopo la prima apertura del condizionamento primario «consumare immediatamente».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima aperta, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia: il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09103

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-251) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 1 0 2 7 *

€ 1,00